



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

**Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)
per l'esercizio 2016**

Relatore: Cons. Fabio Gaetano Galeffi

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati la Dott.ssa Eleonora Rubino

Determinazione n. 123/2017



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 19 dicembre 2017;

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il d.p.r. in data 3 ottobre 1990, con il quale l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, con le modalità di cui all'art. 12 della predetta legge n. 259/1958;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2016, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata l. n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Fabio Gaetano Galeffi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio finanziario 2016;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativo all'esercizio 2016 è risultato, in particolare, che:

- 1) dopo la completa ricostituzione degli organi sociali avvenuta a dicembre 2015, si è dato vita nel febbraio 2016 ad un programma di modernizzazione della struttura organizzativa, comprendente anche il progetto di realizzazione di una sede unica;
- 2) in data 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il d. lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, tra i quali è stato inserito l'ISTAT, con la conseguente attribuzione all'istituto della potestà statutaria; subito dopo l'approvazione dello statuto dell'ente, il cui *iter* è in fase di perfezionamento, l'ente dovrà procedere all'approvazione dei

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale e di organizzazione, in coerenza con i principi di cui al d. lgs. n. 91/2011 in tema di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili;

- 3) la gestione finanziaria di competenza presenta un avanzo di 12,60 ml nell'anno 2016 rispetto agli 11,88 ml dell'anno 2015;
- 4) l'avanzo di amministrazione è pari a 130,30 ml; nel 2015 era stato di 108,71 ml;
- 5) il risultato economico è pari a 20,43 ml, in diminuzione rispetto ai 39,56 ml del 2015;
- 6) di conseguenza il patrimonio netto a fine esercizio 2016 ammonta a 62,27 ml in aumento sui 41,84 ml del 2015;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata l. n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio - corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

P.Q.M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2016 - corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Fabio Gaetano Galeffi

PRESIDENTE
Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 22 dicembre 2017

S O M M A R I O

PREMESSA	9
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	10
1.1 Approvazione dello statuto dell'ISTAT.....	13
1.2 Organizzazione dell'ISTAT e programma di modernizzazione.	15
1.3 Aspetti critici dell'atto di modernizzazione.....	22
1.4 L'articolazione territoriale dell'ISTAT e il SISTAN	25
1.5 La collaborazione inter-istituzionale	27
2. GLI ORGANI DELL'ENTE.....	28
2.1 I compensi	30
4. IL PERSONALE E LA RELATIVA SPESA.....	34
5. LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	38
5.1 Gli obiettivi strategici	38
5.2 I censimenti	42
5.3 La nuova sede istituzionale	47
5.4 La ricognizione delle amministrazioni pubbliche	51
6. GLI ASPETTI FINANZIARI, CONTABILI E GESTIONALI	52
6.1 L'ordinamento contabile	52
6.2 Il conto consuntivo	53
6.3 Il conto finanziario.....	54
6.5 Il conto economico	61
6.6 La situazione patrimoniale.....	64
6.7 La situazione amministrativa.....	69
7 CONSIDERAZIONI FINALI.....	71

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Organigramma dell'ISTAT in vigore sino al 14 aprile 2016	17
Tabella 2 - Organigramma dell'ISTAT in vigore dal 15 aprile 2016	18
Tabella 3 - Articolazione interna delle strutture organizzative al novembre 2016	19
Tabella 4 - Impegni di spesa per compensi agli organi 2016	30
Tabella 5 - Dotazione organica e personale in forza nel 2016.....	34
Tabella 6 - Personale assunto a tempo indeterminato 2016.....	35
Tabella 7 - Personale a tempo determinato in forza nel 2016	35
Tabella 8 - Spesa del personale 2016	36
Tabella 9 - Costo medio del personale nel 2016.....	37
Tabella 10 - Programmi strategici dell'ISTAT.....	39
Tabella 11 - Risultati di bilancio	53
Tabella 12 - Rendiconto	54
Tabella 13 - Entrate	55
Tabella 14 - Spese.....	57
Tabella 15 - Risparmi di spesa anno 2016.....	58
Tabella 16 - Residui 2016	59
Tabella 17 - Conto economico esercizio 2016.....	62
Tabella 18 - Stato patrimoniale esercizio 2016 - attività	66
Tabella 19 - Stato patrimoniale esercizio 2016 - passività	68
Tabella 20 - Situazione amministrativa esercizio 2016	69

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della l. 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito con le modalità dell'art. 12 della stessa legge sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2016 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi 2014 e 2015, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 109/2016 del 14 novembre 2016 (Atti Parlamentari - Camera dei Deputati, Legislatura 17, Doc. XV, n. 454).

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato "ISTAT", è un ente pubblico di ricerca - come tale definito dall'art. 1, comma 1, lettera "t" del d. lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", in vigore il 10 dicembre 2016 che ha per finalità istituzionale il rilevamento e la diffusione dei dati statistici.

L'attuale disciplina di riferimento per l'ISTAT, a livello di normazione primaria, è basata sul d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della l. 23 agosto 1988, n. 400", il quale dispone (all'art. 14) che l'Istituto centrale di statistica, già a suo tempo costituito con legge n. 1162/1926, assume la denominazione di "Istituto nazionale di statistica", e provvede a indicarne i compiti (art. 15) e gli organi: Presidente (art. 16), Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (art. 17), Consiglio (art. 18) e Collegio dei revisori dei conti (art. 19).

Con d.p.r. 3 ottobre 1990 veniva istituito il controllo della Corte dei conti sull'ISTAT con le modalità di cui all'art. 12 della legge n. 259/1958.¹

Sopraggiungono, nel quadro normativo, dapprima la raccomandazione della Commissione COM(2005)217 del 25 maggio 2005, e poi il regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, che si occupano rispettivamente di indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche sia nazionali che comunitaria, e dei principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

In attuazione dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dall'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, viene quindi emanato il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 166, recante approvazione del regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica, con gli obiettivi di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi e della conoscenza della realtà economica e sociale del Paese e di rafforzare la

¹ Prima del 1990, l'Istat era soggetto al controllo della Corte dei conti in base all'art. 2 della stessa legge n. 259/1958, per effetto del d.p.r. 11 marzo 1961.

funzione statistica. L'art. 1, comma 2, del regolamento n. 166/2010 stabilisce che, salvo quanto diversamente previsto nel testo stesso, sono confermate l'organizzazione e le funzioni di cui al d. lgs. n. 322/1989; l'art. 6, comma 5 richiama inoltre l'applicazione del d. lgs. n. 165/2001 in materia di personale. Pur tuttavia, il regolamento introduce profonde modifiche all'interno dell'assetto dell'ISTAT, in quanto vengono ridefiniti i compiti dell'Istituto e viene ridisegnata la struttura del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del Consiglio; vengono inoltre introdotte disposizioni in materia di uffici dirigenziali e di organizzazione interna dell'ente.

Nella normativa dell'Unione europea, va richiamato anche il “Codice delle statistiche europee per le autorità statistiche nazionali e comunitarie”, adottato a livello Eurostat² dal Comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011, ove si enuncia una serie di principi per le elaborazioni statistiche: indipendenza professionale, mandato per la rilevazione dei dati, adeguatezza delle risorse, impegno a favore della qualità, riservatezza, imparzialità e obiettività, metodologia, procedure, onere non eccessivo sui soggetti rispondenti, rapporto costi/efficacia, pertinenza, accuratezza e attendibilità, tempestività e puntualità, coerenza e comparabilità, accessibilità e chiarezza.

L'art. 3, comma 4, del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto Crescita 2.0)³, ha disposto che, allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emani entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il

² L'Eurostat, Autorità Statistica dell'Unione Europea, è una Direzione generale della Commissione europea, che ha il compito di raccogliere, produrre e diffondere i dati statistici in ambito europeo, come stabilito dall'art. 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Essa ha anche il compito di favorire il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati membro, in applicazione del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, come modificato dal regolamento n. 759/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.

³ Si tratta dello stesso provvedimento che ha introdotto il censimento permanente con cadenza annuale, in luogo della cadenza decennale (art. 3, comma 1), su cui in appresso.

complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale. Il regolamento previsto da tale norma non risulta sia stato emanato.⁴

Di notevole rilievo si presenta anche il regolamento n. 759/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee, con cui viene incisivamente rafforzato il carattere di “indipendenza professionale” riconosciuto agli Istituti nazionali di statistica e ai loro organi di vertice.

Infine, nel quadro normativo di riferimento, occorre senza dubbio richiamare un ulteriore elemento di novità intervenuto nel 2016, rappresentato dal d. lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 2016, ed entrato in vigore il 10 dicembre 2016, che introduce per 20 enti di ricerca, tra cui espressamente anche l’ISTAT (art. 1, comma 1, lettera “t”), un nuovo assetto giuridico, con rilevanti differenze rispetto al passato, per due essenziali motivi:

- l’obbligo introdotto a carico dell’ISTAT di dotarsi di un proprio statuto e di propri regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione (art.3);⁵
- l’obbligo di adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale in luogo del tradizionale sistema di contabilità pubblica finanziaria (art. 10, con espresso riferimento al d. lgs. n. 91/2011).

Il d. lgs. n. 218/2016 conferma, all’art. 14, i controlli della Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 12 della legge n. 259/1958.

⁴ Dalla relazione illustrativa del d.l. n. 179/2012 (A.S. 3533) si ricava la consapevolezza del legislatore che il d. lgs. n. 322/1989 si presenti come uno strumento *medio tempore* inciso da altre fonti di disciplina contenute in principi e norme dettate a livello europeo, in particolare nel regolamento n. 223/2009 e in numerosi regolamenti e direttive che si occupano di disciplinare la produzione statistica ufficiale nei diversi settori che attengono alla vita economica e sociale, tra cui i regolamenti in materia di statistiche economiche, nonché di conti nazionali, prezzi al consumo, occupazione e disoccupazione. La relazione prosegue: “A fronte dei profondi mutamenti nel frattempo intervenuti a livello sia normativo ed ordinamentale, sia tecnologico e scientifico, risulta ormai indispensabile sottoporre la disciplina in questione ad un complessivo ed organico intervento di revisione. Tale revisione è resa necessaria, in particolare, dalla necessità di adeguare l’assetto organizzativo e funzionale della statistica ufficiale italiana: - ai principi e le norme dettati dalla normativa europea, in particolare dai regolamenti europei settoriali sopra richiamati; - agli sviluppi tecnologici e scientifici che incidono sulla produzione statistica e sulla relativa organizzazione; - all’esigenza di migliorare la qualità dei servizi di informazione statistica resi al sistema economico e sociale del Paese e agli organismi internazionali e comunitari.”

⁵ L’art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 218/2016 stabilisce che lo statuto è adottato in conformità ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 in materia di personale. È da notare inoltre che l’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, aveva evocato un obbligo di adeguamento dello statuto dell’Istat alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 3, riguardanti modifiche al d. lgs. n. 322/1989 e disciplina del programma statistico nazionale. Tuttavia, nel 2013 non esisteva un atto qualificato come statuto sul quale l’Istituto potesse procedere ad un’operazione di adeguamento. Il primo schema di statuto è stato adottato nel 2017.

1.1 Approvazione dello statuto dell'ISTAT.

Poiché la presente relazione si occupa anche delle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente al 31 dicembre 2016, data di chiusura dell'esercizio, si forniscono elementi conoscitivi sull'attività relativa all'adozione dello statuto da parte dell'ente, come previsto dal d.lgs. n. 218/2016, il quale ha riconosciuto all'ISTAT autonomia statutaria e regolamentare.

L'art. 3 del d.lgs. n. 218/2016 ha stabilito che gli statuti debbano: stabilire gli obiettivi di ricerca; determinare il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività; prevedere forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento; incentivare la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Per il completamento dello *status* di autonomia, gli enti di ricerca sono chiamati ad adottare anche i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale e di organizzazione, in conformità con i principi di cui al d. lgs. n. 91/2011 in tema di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili ed al d. lgs. n. 165/2001 in materia di personale.

La legislazione anteriore al d. lgs. n. 218/2016 non aveva sinora attribuito all'ISTAT una specifica potestà statutaria, per cui l'attività di predisposizione dello statuto ha rappresentato, nel corso del 2017, un nuovo significativo passaggio; è stato necessario coordinare il testo con la disciplina di settore, tra cui il già citato regolamento europeo n. 223/2009, come modificato dal regolamento n. 759/2015, oltre che con il d. lgs. n. 322/1989 e con il d.p.r. n. 166/2010. Inoltre, l'ente ha dovuto garantire che l'attuazione del decreto legislativo n. 218/2016 non determinasse limitazioni o interferenze con le prerogative connesse al perseguimento dei compiti istituzionali ad esso assegnati in qualità di ente di produzione dell'informazione statistica ufficiale e di indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale.

Lo statuto costituisce, quindi, la principale fonte interna di disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dei compiti dell'ISTAT, poiché deve essere coerente con quanto stabilito dagli atti normativi europei e statali, in vista di una ulteriore integrazione delle regole di funzionamento attraverso i successivi regolamenti interni.

Lo schema di statuto è stato adottato dal Consiglio di istituto nella seduta del 28 luglio 2017 ed è stato inviato per l'approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 218/2016, alla Presidenza del consiglio dei ministri. Ulteriori elementi saranno forniti, anche per l'esito del procedimento di approvazione, nella relazione per l'anno 2017.

1.2 Organizzazione dell'ISTAT e programma di modernizzazione.

In base a quanto disposto dal regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica approvato con d.p.r. 7 settembre 2010, n. 166, l'assetto organizzativo dell'ente è stato definito dal d.p.c.m. 28 aprile 2011, recante organizzazione e modifiche al disegno organizzativo dell'ISTAT.⁶

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 4 del d.p.c.m. 28 aprile 2011 in materia di articolazione delle strutture interne⁷, il Consiglio dell'ISTAT ha proceduto quindi ad adottare un primo Atto Organizzativo Generale nella seduta del Consiglio del 26 luglio 2011, con successive modifiche e integrazioni nelle sedute del 31 ottobre 2011, 18 luglio 2012, 10 ottobre 2012 e 14 gennaio 2013.

In data 9 febbraio 2016 il Consiglio dell'ISTAT ha adottato un nuovo Atto Organizzativo Generale, di seguito anche AOG1, denominato “AOG1 *Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica*”, nell'ambito del programma di modernizzazione, che contiene criteri generali di organizzazione, disposizioni in materia di uffici dirigenziali, di conferimento dei relativi incarichi e di composizione e compiti dell'Organismo indipendente di valutazione.⁸

Attraverso il programma di modernizzazione l'Istituto intenderebbe perseguire l'arricchimento dell'offerta e della qualità delle informazioni statistiche e dei servizi offerti e lo sviluppo di una specifica politica di responsabilità sociale dell'Istituto.

Il programma di modernizzazione prevede anche la realizzazione di una sede unica dell'Istituto.

La nuova struttura organizzativa prevede:

- la Direzione generale che comprende i servizi di supporto amministrativi (risorse umane, affari legali, acquisti e gestione del patrimonio, contabilità);

⁶ Il d.p.c.m. 28 aprile 2011 è stato registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2011, registro n. 15, foglio n. 12, come risulta dal testo pubblicato in G.U. n. 171 del 25 luglio 2011.

⁷ In particolare l'art. 4 del d.p.c.m. dispone che il Consiglio, su proposta del Presidente: *a) delibera nel rispetto dei criteri e dei vincoli dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del presente regolamento, adottando i conseguenti atti organizzativi generali: le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dirigenziali, stabilendone il numero entro il limite indicato nell'art. 7, comma 1, nonché le strutture organizzative previste da disposizioni legislative, responsabili di specifiche funzioni e che costituiscono, in relazione a specifici progetti, apposite strutture dirigenziali equiparate ai Servizi tecnici di produzione e ricerca o ai Servizi giuridici amministrativi, anche a carattere transitorio, nell'ambito dei limiti numerici previsti dal presente regolamento; le specifiche competenze della Direzione Generale e delle Direzioni Centrali giuridiche e amministrative, dei Dipartimenti di produzione e ricerca e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca; i termini dei procedimenti ed i criteri per l'individuazione dei relativi responsabili; l'esercizio del diritto di accesso.*

⁸ Per i contenuti del programma di modernizzazione, si può osservare che la produzione statistica viene ora enucleata in cinque settori: 1. Statistiche sociali; 2. Statistiche economiche; 3. Statistiche territoriali e ambientali; 4. Contabilità nazionale e analisi integrate; 5. Valutazione delle politiche e benessere. Viene previsto l'impianto di un Sistema integrato dei registri statistici, così articolato: Registri statistici di base (Rsb), Registri statistici estesi (Rse) e Registri statistici tematici (Rst). Vengono quindi previsti registri statistici satellite che contengono altre variabili (ad es. educazione, salute, sicurezza, reddito, etc.) derivate, ove possibile, dalle fonti amministrative, oppure integrando in modo opportuno le informazioni dalle rilevazioni.

- il Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica, che comprende i servizi trasversali a carattere tecnico-scientifico (Metodologia, Informatica, Raccolta, Comunicazione e Diffusione dei dati);
- il Dipartimento per la produzione statistica, che si caratterizza per la sua articolazione organizzativa basata sul sistema dei registri statistici;
- la Direzione centrale per la pianificazione strategica, l'indirizzo del sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali, che comprende le funzioni di supporto all'azione di *governance*.

Le modifiche alla struttura organizzativa avvenute nel 2016 si desumono dai seguenti schemi, nei quali si riportano la configurazione sino all'aprile 2016 come derivante dall'AGO del 2011, e quella attuale, conseguente all'AOG adottato dal Consiglio il 9 febbraio 2016; viene evidenziata anche una modifica intervenuta il 9 novembre 2016; è da notare infine che l'AOG è stato oggetto, per effetto di successiva decisione assunta dal Consiglio il 26 giugno 2017, di altra modifica riguardante l'art. 11 in materia di Organismo Indipendente di Valutazione.